



*Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI**

*Ufficio 2 – Epidemiologia e anagrafi degli animali,  
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)*

*Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

*Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici  
(UVAC e UVAC-PIF)*

*Viale Giorgio Ribotta, 5-00144 Roma*

[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regioni e Province autonome  
Servizi veterinari  
Loro sedi

Uffici UVAC  
loro sedi  
e p.c.

CSN c/o IZSAM, Teramo  
[protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

DGSAF Uffici 3 e 6

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2023/1

**OGGETTO: tempi di permanenza degli animali provenienti e destinati ad altri Stati membri nei Centri di raccolta – chiarimenti.**

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti inerenti alla materia in oggetto, si comunica quanto segue, distinguendo quanto la normativa UE prevede per gli animali destinati ad altri stabilimenti e per quelli destinati al macello.

**Gli ungulati e il pollame destinati ad altri stabilimenti**, in base al combinato disposto degli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) 688/2020, possono essere sottoposti ad un massimo di tre operazioni di raccolta nei diversi Stati membri durante la loro movimentazione dallo stabilimento di provenienza a quello di destinazione.

Sul territorio nazionale è possibile la movimentazione degli animali dal centro di raccolta verso stalle di transito o direttamente allo stabilimento di destinazione.

Se sottoposti ad un'unica operazione di raccolta, il tempo di permanenza massimo degli animali in un centro di raccolta può essere di 14 giorni; se invece gli stessi animali provengono da stabilimenti di raccolta di un altro Stato membro, per determinare il tempo massimo di permanenza nel centro di raccolta italiano - *definito all'articolo 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. 134/22* - occorre considerare sia il numero di operazioni di raccolta già effettuate e sia il tempo intercorso dalla partenza degli animali dallo stabilimento di origine estero all'introduzione degli stessi nel centro di raccolta.

Al fine di tale calcolo, si ricorda che le operazioni di raccolta possono essere al massimo 3 ed il periodo totale da quando gli animali lasciano lo stabilimento di spedizione all'arrivo in quello di destinazione deve essere di massimo 20 giorni. Di conseguenza, se la permanenza in un centro di raccolta estero è di 14 giorni, le successive eventuali operazioni di raccolta dovranno avere una durata congruente col termine massimo di 20 giorni della durata complessiva delle operazioni di raccolta.

Per verificare il numero delle operazioni di raccolta già eseguite, le provenienze ed i tempi di permanenza nei centri di raccolta di altri Stati membri, occorre controllare il TRACES (in particolare il punto II.7) riferito agli animali, applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, oltre ad eventuali e possibili documentazioni, dichiarazioni, anche di natura commerciale, come indicato nel punto I.17 (documenti di accompagnamento) della parte I (descrizione della partita) del TRACES.

**Gli ungulati destinati alla macellazione**, definiti dal regolamento (UE) 688/2020 all'articolo 3, punto 8, come *“animali terrestri detenuti che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un'operazione di raccolta”*, possono essere sottoposti ad una sola operazione di raccolta nei diversi Stati membri durante la loro movimentazione dallo stabilimento di provenienza al macello di destinazione e il tempo di permanenza massimo degli animali in tale centro di raccolta deve essere inferiore ai 20 giorni, anche ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 43 del regolamento UE 688/2020, ivi inserito dal regolamento (UE) 2021/1706.

Si resta disponibili per ogni richiesta di chiarimenti in merito al parere sopra espresso sulla materia.

II DIRETTORE GENERALE

*\*Dottor Pierdavide Lecchini*

\*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)